

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore PEZZINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 1967

Estensione del trattamento di pensione e di assistenza
a favore dei patrocinatori legali esercenti avanti le Preture

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge è il risultato di una generosa iniziativa promossa dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori di Bergamo, alla quale hanno solidariamente aderito numerosi altri Ordini forensi.

Esso, infatti, si ispira ad un sentimento di solidarietà verso una classe che ha reso alla Giustizia apprezzabili servizi, rendendone possibile per più lustri l'amministrazione in località eccentriche, prevalentemente a favore di persone di modesta condizione economica; e colma, comunque, una lacuna in quella politica sociale, che tende — fra l'altro — ad assicurare a tutti un trattamento di quiescenza tale da rendere meno triste la vecchiaia e un'assistenza sanitaria nel momento del bisogno.

Il disegno di legge trova poi la sua giustificazione nel fatto obiettivo che i patrocinatori legali, pur non essendo tenuti a corrispondere contributi personali alla Cassa nazionale di previdenza, hanno tuttavia corrisposto i contributi costituiti dalle marche e quelli dovuti all'atto della registrazione di sentenze o di decreti.

Il disegno di legge tien conto che l'onere che la Cassa andrà ad assumersi è tempora-

neo e modesto: è difatti indubitabile che con la pubblicazione della legge forense 27 novembre 1933, n. 1578, nessuno si è più iscritto negli albi dei patrocinatori legali presso le Preture: è da prevedere, quindi, che pochissime saranno le persone che potranno beneficiare — e per un periodo di tempo necessariamente limitato — dell'emando provvedimento legislativo.

L'articolo 1 prevede la estensione del trattamento di pensione e di assistenza a favore dei patrocinatori legali iscritti all'albo ai sensi della legge 7 luglio 1901, n. 283 e dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1928, numero 1415 (non anche dell'articolo 2 della legge in parola, che prevede l'esercizio del patrocinio negli uffici di conciliazione: non essendo le sentenze del Conciliatore soggette a registrazione, non soccorrono per gli iscritti all'albo dei conciliatori le ragioni di equità che valgono invece per i patrocinatori avanti le Preture; nè sembra che gli albi dei conciliatori presentino ancora degli iscritti).

L'articolo 3 prevede come limite massimo per la iscrizione all'albo la data del 1° feb-

braio 1934, che è la data nella quale è entrato in vigore il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578 (articolo 101). Come premesso, è da ritenere che nessuna iscrizione all'albo dei patrocinatori legali presso le Preture possa essere stata richiesta dopo la data in parola.

L'articolo 4 prevede la non cumulabilità della pensione con pensioni maturate a seguito dell'esercizio di altra libera professione e a seguito dell'esercizio del notariato. Lo scopo è manifesto: la disposizione tende ad evitare che la pensione possa essere corrisposta a chi già gode di un trattamento di quiescenza di portata economica apprezzabile.

L'articolo 5 riproduce i primi tre commi dell'articolo 17 della legge 25 febbraio 1963, n. 289.

L'articolo 6 non prevede alcuna diversità fra l'ammontare della pensione da corrispondersi agli avvocati e procuratori e quello della pensione da corrispondersi ai patrocinatori legali. Il trattamento di pensione è talmente modesto da non consentire falcidie.

La riversabilità della pensione a favore del coniuge superstite e dei figli minori non sembra possa creare oneri eccessivi per la Cassa. È da escludere che i patrocinatori legali aventi diritto a pensione possano tutto avere a proprio carico figli minorenni.

L'articolo 7 è un necessario complemento del disegno di legge. L'onere dell'assistenza sanitaria, essendo destinato ad assottigliarsi man mano che si andrà ineluttabilmente assottigliando il numero dei patrocinatori egali viventi, non può essere motivo di preoccupazione per la Cassa.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Il trattamento di pensione e di assistenza previsto a favore degli avvocati e dei procuratori dalla legge 8 gennaio 1952, n. 6, modificata dalle leggi 25 febbraio 1963, n. 289, e 5 luglio 1965, n. 798, è esteso, con le limitazioni di cui agli articoli seguenti, ai patrocinatori legali esercenti avanti le preture, la cui iscrizione nell'albo sia stata ordinata ai sensi della legge 7 luglio 1901, numero 283 e relativo regolamento approvato con regio decreto 19 dicembre 1901, n. 547 o ai sensi dell'articolo 1 della legge 28 giugno 1928, n. 1415.

Art. 2.

Al pagamento delle pensioni e alle erogazioni delle somme per trattamento di assistenza provvederà coi propri fondi la Cassa nazionale di previdenza e di assistenza a favore degli avvocati e dei procuratori istituita con legge 8 gennaio 1952, n. 6.

Art. 3.

Sono ammessi a godere del trattamento di pensione di anzianità i patrocinatori legali:

1) che abbiano conseguito l'iscrizione all'albo anteriormente al 1° febbraio 1934 e che abbiano esercitato ininterrottamente la professione per un periodo non inferiore a trenta anni;

2) che abbiano compiuto il 65° anno di età.

La prova dell'iscrizione nell'albo deve risultare da certificazione della Cancelleria della pretura e quella della durata dell'esercizio professionale da certificazione del Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori presso il tribunale nella cui circoscrizione la pretura ha sede.

La certificazione del Consiglio dell'Ordine deve essere rilasciata a seguito di motivata deliberazione.

Art. 4.

Il trattamento di pensione è cumulabile con la pensione di guerra, con la pensione della previdenza sociale e con qualsiasi altra pensione ed assegno o trattamento di natura mutualistica e previdenziale e con le pensioni statali. Non è invece cumulabile con pensioni maturate a seguito dell'esercizio di altra libera professione o a seguito dell'esercizio del notariato.

Il godimento del trattamento di pensione di anzianità non comporta la cancellazione del patrocinatore legale dall'albo.

Art. 5.

In caso di malattia o di infortunio che importi riduzione permanente di capacità all'esercizio professionale in misura non inferiore al 70 per cento, i patrocinatori legali hanno diritto, previa cancellazione dall'albo, alla pensione di invalidità, purchè non siano compresi nei ruoli delle imposte per un reddito complessivo, escluso quello professionale, superiore a due milioni.

La pensione di invalidità conseguente ad infortunio non è concessa o, se è stata concessa, è revocata qualora il danno sia stato risarcito, ed il risarcimento ecceda la somma corrispondente alla capitalizzazione della pensione annua dovuta, ed è proporzionalmente ridotta nel caso in cui il risarcimento sia inferiore.

In caso di invalidità dovuta ad infortunio la Cassa è surrogata nel diritto al risarcimento, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 1916 del codice civile.

Art. 6.

La pensione di anzianità o di invalidità verrà corrisposta ai patrocinatori legali nella misura stabilita dall'articolo 5 della legge 5 luglio 1965, n. 798, e sarà reversibile a favore del coniuge superstite e dei figli minori.

Art. 7.

È esteso ai patrocinatori legali il trattamento di assistenza di cui all'articolo 48 della legge 8 gennaio 1952, n. 6, ed è esteso inoltre agli stessi il trattamento di assistenza sanitaria di cui agli articoli 12 e seguenti della legge 5 luglio 1965, n. 798.